ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DEI DATTILOGRAFI

# Art. 134

## Procedimento a carico di impiegati addetti ad uffici giudiziari

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione o il procuratore generale presso la Corte di appello, quando in seguito alle indagini preliminari e alle giustificazioni dell'interessato ritenga applicabile una sanzione disciplinare piu' grave della censura, e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina presso la rispettiva Corte, ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono prevenute le giustificazioni. Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini, procede agli accertamenti necessari. Per le indagini di cui all'art. 129 e per quelle di cui al precedente comma il procuratore generale puo' richiedere un procuratore della Repubblica. Qualora la natura delle indagini lo richieda, il procuratore generale e il procuratore della Repubblica possono farsi assistere da un funzionario di segreteria con qualifica non inferiore a quella dell'incolpato.

Versione in vigore dal 13 novembre 1960, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi |
| Estremi | Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 |
| Titolo | IX — Disciplina |
| Capo | IV — Procedimento disciplinare |
| Sezione | II — Riduzione dello stipendio, sospensione dalla qualifica, destituzione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1960 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-personale-delle-cancellerie-e-segreterie-giudiziarie/art-134-procedimento-a-carico-di-impiegati-addetti-ad-uffici-giudiziari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it